

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER  
L'ORIENTAMENTO (PCTO)**

**TRA**

L'Istituzione Scolastica

**E**

L'Università degli Studi Roma Tre, con sede in Roma, Via Ostiense 159 cap 00154, codice fiscale 04400441004, d'ora in poi denominata anche "soggetto ospitante", rappresentata dal Delegato del Rettore per i Percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento -PCTO- ex Alternanza Scuola-Lavoro prof. Antonio Coccozza, nato a Casamarciano il 9/09/1956, autorizzato a sottoscrivere il presente Atto.

Nel seguito denominate anche le "Parti".

**Premesso che**

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'Alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'Alternanza Scuola-Lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- il Miur- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha predisposto in data 8/10/2015 una Guida Operativa per le Scuole;
- in data 16/01/2017 è stato firmato un Protocollo d'intesa tra il Miur-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l'Università degli Studi Roma Tre, in base al quale, nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle deliberazioni delle Istituzioni scolastiche relativamente al POF, le parti si sono impegnate a collaborare nelle attività finalizzate alla realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, alla realizzazione di stage e tirocini presso le scuole e alla formazione del personale della Scuola;
- la legge di bilancio 2019 (L 145/2018) introduce significative novità in merito all'Alternanza Scuola-Lavoro cambiandone la denominazione in "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", d'ora in avanti "PCTO"

**Considerato che l'Università degli Studi Roma Tre**

- è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e scientifici necessari per promuovere e diffondere conoscenze relative alla ricerca e all'innovazione rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (PCTO);

- ha quale compito istituzionale l'Alta Formazione e l'avvio degli studenti al mondo del lavoro ed intende concorrere, assieme alle istituzioni scolastiche, alla creazione di percorsi verticali efficaci allo sviluppo delle competenze trasversali spendibili nel mondo del lavoro;
- ritiene l'estensione dell'orientamento all'intero ultimo triennio della scuola superiore come un'opportunità utile a evitare dispersione e abbandono nei corsi universitari anche attraverso un più stretto collegamento con la realtà produttiva;
- ha le risorse e le competenze necessarie per avviare percorsi di formazione (Master di I e II livello e Corsi di Formazione e Alta Formazione) destinati alla qualificazione del Personale scolastico nei temi della didattica e dell'identità europea e per promuovere iniziative destinate alla formazione in servizio degli insegnanti;
- è in grado di attivare percorsi di orientamento e di sviluppo delle competenze con particolare riferimento al settore della Pubblica Amministrazione, e di costruire percorsi formativi articolati, oltre che sulla didattica frontale, anche in modalità di e-learning, di videoconferenza e in attività di laboratorio.

**Si conviene quanto segue:**

#### **Art. 1. OGGETTO**

1. L'Università degli Studi Roma Tre, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere in PCTO, a titolo gratuito, presso le proprie strutture, gli studenti proposti dalla Scuola, di seguito indicata/o anche come "istituzione scolastica".
2. I singoli Progetti Formativi di PCTO saranno concordati successivamente, di volta in volta, tra l'Istituzione scolastica e le singole strutture ospitanti dell'Università (Sistema Bibliotecario di Ateneo, Roma Tre Radio, Teatro Palladium, Dipartimenti e Scuole, Laboratori e Centri di Ricerca e Servizi) nell'ambito delle disposizioni della presente convenzione.

#### **Art. 2. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO**

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in Alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un progetto formativo coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### **Art. 3. OBBLIGHI DEL DOCENTE TUTOR INTERNO E DEL TUTOR ESTERNO**

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
  - a) elabora, insieme al tutor esterno, il progetto formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
  - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di Alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
  - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
  - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
  - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
  - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di Alternanza, da parte dello studente coinvolto;
  - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
  - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di Alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
  - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di Alternanza;
  - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
  - c) garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici collegati all'attività che verrà svolta, nel rispetto delle procedure interne;
  - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
  - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
  - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
  - a) predisposizione del progetto formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
  - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del progetto formativo personalizzato;
  - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto lavorativo;
  - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
  - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal progetto formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### **Art. 4 OBBLIGHI DEGLI STUDENTI**

Durante lo svolgimento del PCTO il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### **Art. 5 OBBLIGHI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

1. Gli studenti, in quanto iscritti all'istituzione scolastica, sono coperti dalla compagnia assicurativa della scuola; inoltre quest'ultima assicura ciascuno studente presso l'INAIL per i rischi connessi a tutte le attività formative incluse le attività di PCTO svolte fuori dalla sede della scuola, anche in orario extra-scolastico, inclusi i percorsi per accedere alle attività stesse, comprese possibili uscite sul territorio collegate all'attività svolta. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. L'istituzione scolastica assicura dunque il/i beneficiario/i del percorso in Alternanza Scuola-Lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
  - a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e alla sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di Alternanza;
  - b) informare/formare gli studenti in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
  - c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
3. In caso di partecipazione ai progetti di PCTO di studenti minorenni, l'istituzione scolastica è tenuta a garantire la veridicità della firma del genitore dello studente minorenni, archiviandone eventuale documento di identità.
4. In caso di partecipazione ai progetti di PCTO di studenti con disabilità, l'istituzione scolastica è tenuta a garantire gli eventuali servizi di sostegno e supporto nelle fasi sia di spostamento che di svolgimento delle attività presso la struttura ospitante.

## **Art. 6 OBBLIGHI DELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE OSPITANTI**

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di Alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in Alternanza, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

## **Art. 7 DURATA**

La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni ed è valida fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun progetto formativo presso il soggetto ospitante e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.

## **Art. 8 RECESSO E SCIoglIMENTO**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del progetto formativo personalizzato.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi specifici già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

## **Art. 9 RISERVATEZZA**

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

#### **Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi specifici di cui all'art. 7 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

#### **Art. 11 CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 12 REGISTRAZIONE**

Il presente Atto si compone di n. 6 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Istituzione Scolastica  
*Il Legale Rappresentante*

Università degli Studi Roma Tre  
*Il Delegato del Rettore*